



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"Don Giovanni Silvestri"  
CASTELLANA GROTTA**

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA**

N. 10 del Registro

**O G G E T T O**

Ratifica delibera del Presidente n. 16 del 10.12.2018.

---

---

---

---

---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Giugno  
in Castellana-Grotte, nell'Ufficio di Presidenza dell'ASP, legalmente convocato, si è riunito

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIEDUTO dal Presidente Dott. Massimo Licci e con l'assistenza del Direttore Generale dell'ASP  
Dott. Davide Pignatale.

All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti i seguenti Consiglieri  
dell'Ente:

- 1 - PAGANO Prof. Nicola
- 2 - MARTULLI Sig. LUIGI
- 3 - PEDOTE Dott. MODESTO
- 4 - BIANCO Ins. MARIA PIA TERESA

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
	X

Totale presenti n. 4

Totale assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto indicato.

**VISTA** la delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 10.12.2018, avente ad oggetto: "Servizi assicurativi all risks property – Approvazione Capitolato – Determinazioni", che in copia costituisce allegato n. 1 alla presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che il precitato atto Presidenziale n. 16 del 10 Dicembre 2018 è stato adottato, in via d'urgenza, al fine di non lasciare ulteriormente esposto l'Ente al rischio di perdite patrimoniali derivanti dall'assenza di adeguata copertura assicurativa relativa al contratto All Risks;

**OSSERVATO** che ai sensi dell'art. 12 del Vigente Statuto dell'Ente, i provvedimenti di competenza del Consiglio, assunti, in caso di urgenza ed indifferibilità, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, devono essere sottoposti a ratifica consiliare nella seduta immediatamente successiva;

**VISTE** le vigenti disposizioni di legge;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;

**VISTO** il seguente esito della votazione eseguita in forma palese con l'intervento dei Consiglieri:

- Presenti: n. (il Presidente, Vice-Presidente e n. 2 Consiglieri);
- Voti favorevoli: n. (3);
- Astenuti n. (1);

**CONSTATATO** che la votazione ha riportato i voti della maggioranza assoluta dei componenti il Collegio in base all'articolo 17 dello Statuto di questa Azienda;

## **D E L I B E R A**

Per quanto in premessa, che qui deve intendersi riportato e trascritto:

- 1) **DI RATIFICARE**, ad ogni effetto di legge, la delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 10 Dicembre 2018 avente ad oggetto: "Servizi assicurativi all risks property – Approvazione Capitolato – Determinazioni" che viene allegata in copia al presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15.



# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## *“Don Giovanni Silvestri”*

### RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/ 19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia

Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale n. 294 / 28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

**Castellana Grotte (BA)**

**Cod. Fisc.: 80006570727**



## DELIBERA DEL PRESIDENTE

### N. 16

**Oggetto:** Servizi assicurativi all risks property – Approvazione Capitolato – Determinazioni.

Oggi, 10 Dicembre 2018, nella sede dell'ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, il Presidente Avv. Massimo Licci, per i poteri rivenientigli dalla Statuto dell'ASP, salva ratifica, giusto art. 12 del vigente Statuto, ha adottato il seguente provvedimento riferito all'oggetto.

#### **PREMESSO:**

**CHE** questa Amministrazione intende procedere alla stipula di idonea polizza assicurativa All Risks Property a tutela delle attività e del patrimonio dell'Ente;

**CHE**, a tal fine, in esecuzione di precedente deliberazione del CdA n. 11 del 07 Aprile 2017, in data 10.04.2017 con nota prot. n. 311, è stata inoltrata a tutte le Compagnie Assicurative abilitate alla piattaforma utilizzata (portale di EmpULIA ([www.empulia.it](http://www.empulia.it)), richiesta di preventivo-offerta, finalizzata all'affidamento diretto – ove l'offerta fosse stata ritenuta congrua e conveniente - dei servizi di copertura assicurativa all risks property;

**CHE** alla predetta richiesta di preventivo-offerta, non si è potuto dar seguito al relativo affidamento poiché l'unica offerta pervenuta, superiore allo stanziamento dell'apposito capitolo del Bilancio dell'Ente, non ha trovato idonea copertura finanziaria;

**CHE**, pertanto, ravvisandosi la indubbia necessità di garantire l'Ente di idonea polizza assicurativa per i servizi all risks property occorre procedere all'approvazione di un nuovo Capitolato d'appalto;

**VISTO** lo schema di “Polizza/Capitolato All Risks Property” agli atti dell'Ente;

**RITENUTO** il predetto capitolato meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle prioritarie esigenze di questa Azienda di copertura all risks property e, ritenuto opportuno e necessario, pertanto, procedere alla relativa approvazione;

**RICONOSCIUTE** al presente provvedimento le caratteristiche dell'urgenza, al fine di non lasciare ulteriormente esposto l'Ente al rischio di perdite patrimoniali derivanti dall'assenza di adeguata copertura assicurativa relativa al contratto All Risks;

**VISTA** la vigente normativa Regionale di riferimento per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;

**VISTE** le linee guida per le ASP diramate dalla Regione Puglia in data 29.09.2010;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 09.02.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

**VISTO** il vigente Statuto dell'ASP "Don Giovanni Silvestri";

## **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte;
- 2) **DI APPROVARE**, per le finalità specificate in premessa, lo schema di "Polizza/Capitolato All Risks Property agli atti dell'Ente, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DEMANDARE** al Segretario dell'Ente, Responsabile del Procedimento, l'adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento disciplinante l'Area P.O., ivi compresa la stipula della polizza assicurativa di cui si tratta;
- 4) **DI DARE ATTO** che la spesa riveniente dall'adozione del presente atto troverà capienza e copertura all'apposito intervento del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**Approvato e sottoscritto**

Il Presidente  
(Avv. Massimo Licci)

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" per dieci giorni consecutivi a partire dal **12 DIC. 2018** senza opposizione

Castellana Grotte, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione  
(Sig. Domenico INTINI)

Il Segretario  
(Elisabetta Manghisi)

**"Polizza / Capitolato"**  
**ALL RISKS PROPERTY**

Contraente:  
**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DON  
G.NNI SILVESTRI  
LARGO S.GIUSEPPE N° 7 CASTELLANA GROTTA (BA)**

Effetto: ore 24 del \_\_\_\_\_  
Scadenza: ore 24 del \_\_\_\_\_  
Frazionamento annuale

<b>Risarcimento</b>	La somma che la Società eroga agli aventi diritto in caso di sinistro;
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Rischio</b>	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso;
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno convenuta a carico del contraente e/o Assicurato;
<b>Sinistro / Danno</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Danni diretti</b>	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Danni indiretti</b>	Sono le spese straordinarie che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
<b>Danni consequenziali</b>	Sono danni materiali non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all'evento stesso;
<b>Società/ Compagnia</b>	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

Agli ulteriori termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Fabbricati:** Beni immobili, come tali intendendosi tutte le costruzioni edili e le opere murarie di proprietà, in locazione, in comodato e comunque in uso all'Assicurato a qualsiasi titolo, nessuno escluso, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, compresa l'impiantistica di servizio; ogni infrastruttura e pertinenza considerata immobile per natura e destinazione, nulla escluso né eccettuato, inclusi impianti di segnalazione, di illuminazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; rientrano alla voce fabbricati anche impiantistica ed opere interrato (tranne quelle fognarie e di urbanizzazione), impiantistica fissa esterna di rilevazione, illuminazione, segnalazione, compresa quella stradale, nonché i giardini ed i parchi, anche con alberi ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo urbano di pertinenza pubblica, salvo quanto previsto alle Definizioni "Contenuto" e nella condizione particolare 14 "Cose assicurate a condizioni speciali".

**Contenuto:** Si comprende ogni cosa di proprietà, in uso, in possesso, in deposito o detenuta a qualsiasi titolo presso l'Assicurato, oppure presso terzi, anche se di proprietà dei dipendenti e/o di terzi; compreso quanto possa trovarsi all'aperto per propria naturale destinazione, in spazi ed aree di pertinenza dell'Assicurato stesso o presso terzi. Rientrano inoltre alla voce contenuto anche mezzi semoventi o autoveicoli in genere non registrati al P.R.A., nonché sistemi di elaborazione dati, relative unità periferiche ed apparecchiature elettroniche in genere, intendendosi per tali a titolo esemplificativo e non limitativo i sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici/scanner, macchine per scrivere e per calcoli elettroniche, gruppi di continuità, centralini telefonici, impianti telex, telefax, impianti di prevenzione e di allarme, regolatori e stabilizzatori di corrente sempreché non assicurate con specifiche polizze; i valori come meglio descritti nella definizione che segue.

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, mobili, tappeti, monete, sculture, bronzi, cere, raccolte in genere ed altri oggetti d'arte che possono essere identificati come tali, non già assicurate con specifiche polizze. Nell'eventualità in cui una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa descrizione in una delle "definizioni" di polizza, o che tale assegnazione fosse dubbia e controversa, la cosa o l'oggetto verrà considerata quale "Contenuto".

**Difese interne:** Serramenti interni, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave

**Furto:** L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri a condizione che l'autore si sia introdotto nei luoghi mediante rotture, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili. Si precisa inoltre che:

1. equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera (o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando) anche se fraudolento;
2. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari e/o impiego di strumenti o di doti di particolare agilità;
3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta successivamente a locali chiusi.

**Furto con destrezza:** Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti

**Scippo:** Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene, esercitando violenza sulla cosa e non sulla persona

**Rapina:** L'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene e/o ad altra persona, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

**Regola proporzionale:** quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;

**Rischio locativo:** le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;

**Guasti cagionati dai ladri:** I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli

**Portavalori:** Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa.

**Valore intero:** la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale;

**Primo rischio assoluto:** la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;

## SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio)

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C. Sono fatte salve le norme di polizza regolatrici in materia.

altre clausole contrattuali) e 3.3 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 3.2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

#### **Art. 4 (Diminuzione del rischio)**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 5 (Denuncia di sinistro)**

In caso di sinistro la Contraente invierà la denuncia alla Compagnia entro 20 gg. dal momento in cui ne è venuta a conoscenza la Contraente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 c.c.

#### **Art. 6 (Obblighi in caso di sinistro)**

In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) fare nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

#### **Art. 7 (Esagerazione dolosa del danno)**

La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 8 (Procedura per la valutazione del danno)**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art. 13 (Pagamento dell'indennizzo)**

Verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse dell'Assicurato, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione.

Qualora, in relazione al Sinistro, sia stato avviato un procedimento giudiziario, l'Assicurato potrà ottenere il pagamento dell'Indennizzo - salvo che il Sinistro sia stato determinato con dolo del Contraente/Assicurato - solo a condizione che venga rilasciata alla Compagnia una fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia della restituzione dell'Indennizzo pagato dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora all'esito del giudizio risulti che il Sinistro non è coperto dall'Assicurazione. L'obbligo di fornire la garanzia fideiussoria è prevista per i sinistri di importo superiore ad Euro 1.000.000,00.

### **Art. 14 (Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza)**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

### **Art. 15 (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia)**

La Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker di cui al successivo Art. 26, a ogni scadenza e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione. Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui all'Art.3 della Sezione 2.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima, nonché i premi di conguaglio di cui all'Art.3 della Sezione 2 saranno versati entro 60 (sessanta) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. La società assicuratrice, la società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitata ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art.3 della citata Legge n.136/ 2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c. e dell'art.3, c. 8 della Legge.

contratto, aggiornati a non oltre i 30 giorni precedenti.. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento, specificando se ...;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_.];

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0.3% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 10%.

3. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva.

#### Art. 21 (Rinvio alle norme di legge)

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 22 (Validità esclusiva delle norme dattiloscritte)

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

#### Art. 23 (Interpretazione del contratto)

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

#### Art. 1 (Delimitazione del Rischio)

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

#### Art. 2 (Rischi e beni esclusi)

Sono esclusi dalla garanzia soltanto i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerre civili, atti di guerra, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo della Contraente o dell'Assicurato;
- c) di smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita;

eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le Partite stesse maggiorate del **30%**, la Società, ai sensi dell'art. 1907 del codice civile, risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro

#### **Art. 4 (INDENNIZZO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO PER SINISTRI FINO A 20.000,00 EURO )**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione dell' Art. 3 - "Assicurazione parziale" della presente sezione - qualora l'ammontare del danno accertato, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a 20.000,00 euro, la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione del suddetto Art. 3 - "Assicurazione parziale.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA RELATIVE ALLA SEZIONE 2**

#### **Art. 1 (Oneri di urbanizzazione)**

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

#### **Art. 2 (Differenziale storico-artistico)**

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati" la Società presta la propria garanzia fino all'ulteriore importo indicato nella Sezione 7 per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In deroga all'art. 1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distribuzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

#### **Art. 3 (Parificazione dei danni da incendio)**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

#### **Art. 4 (Terrorismo e sabotaggio)**

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di

**Art. 7 (Sovraccarico da neve)**

La società risponde dei danni materiali e diretti sui tetti, compresi i danni che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, di pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve.

La Società non indennizzerà i danni ai fabbricati coinvolti nell'evento qualora gli stessi non risultassero conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

**Art. 8 (Gelo e ghiaccio)**

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di enti assicurati ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, si intendono assicurati a condizione che i fabbricati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 72 ore precedenti il sinistro.

**Art. 9 (Eventi sociopolitici - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi)**

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, atto vandalico o doloso, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte agli eventi di cui sopra o che compiano, individualmente od in associazione. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si protragga per oltre dieci giorni consecutivi.

**Art. 10 (Danni da fenomeno elettrico)**

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico al contenuto, ivi comprese le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchiature ad uso mobile, apparecchi e circuiti compresi - anche di proprietà di terzi - per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma prevista nella sezione 7 - limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.

**Art. 11 (Fuoriuscita di acqua condotta - spese di ricerca e riparazione rotture)**

Si intendono garantite le spese sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e per il ripristino delle parti danneggiate.

Si intendono inoltre comprese tutte le spese per la riparazione o sostituzione di parti, non direttamente interessate dal danno ma che, per motivi tecnici o logistici, sono necessarie per una corretta e completa riparazione del danno e per la totale eliminazione delle cause.

**Art. 12 (Caduta ascensori e montacarichi)**

Si intendono assicurati i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

**Art. 13 (Danni da perdita pigeone o mancato godimento dei fabbricati)**

La Società risarcisce, purché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni derivanti dalla perdita di pigeone o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al loro ripristino, limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella Sez. 7.

#### **Art. 16 (Terremoto)**

Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

#### **Art. 17 (Maggiori spese per ricostruzione dei fabbricati)**

Qualora a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza risultasse necessario dover ricostruire, per effetto della normativa vigente al momento del sinistro, in modo difforme alle caratteristiche originarie – anche se le stesse non siano state direttamente interessate dal sinistro – la Società si impegna a risarcire il costo derivante da tale intervento.

#### **Art. 18 (Innovazione del rischio)**

Nell'ambito delle strutture in uso all'Assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati ed contenuto per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 1898 del C.C.

#### **Art. 19 (Dispersione sostanze)**

La Società risponde dei danni di dispersione dei sostanze liquide e/o gassose contenute in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti. Limitatamente alla presente garanzia, in aggiunta a quanto stabilito dall'art.5, la Società non risponde dei danni:

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
  - dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e della sua riparazione.

#### **Art. 20 (Merci in refrigerazione)**

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
  - fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti:
- ad un qualsiasi evento assicurato;
  - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei beni tale da impedirne l'utilizzo.

#### **Art. 21 (Franamento, smottamento e cedimento del terreno)**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, bradisismo, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 c.c., fino alla concorrenza di quanto previsto nella Sez. 7.

#### **Art. 4 (Recupero delle cose rubate)**

**Se le cose colpite da Sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'Indennizzo per le cose medesime.**

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

#### **Art. 5 (Reintegro delle somme assicurate)**

In caso di sinistro la somma assicurata si ritiene ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile. Resta inteso che tale importo si intenderà però reintegrato previo benestare della Società e con effetto dalla data dell'accettazione della Società fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.

Resta però inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente fissata per la sezione colpita.

#### **Art. 6 (Furto con destrezza)**

Furto commesso con destrezza all'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 48 ore da quando è avvenuto.

Limitatamente ai "beni ad impiego mobile" la garanzia è estesa al furto con destrezza avvenuto all'esterno dei locali.

In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, col limite di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno.

#### **Art. 7 (Estensione danni agli archivi)**

La garanzia di cui alla presente sezione è estesa, nel limite del 5% del massimo di indennizzo fissato per la Sezione stessa, ai danni direttamente causati dalla mancanza/sottrazione temporanea o definitiva nonché dalla copia, a seguito degli eventi garantiti con la presente Sezione, di dati, registri, documenti, schede e nastri incisi per il Centro Elaborazione Dati (escluso quanto assicurato con specifica polizza) comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

#### **Art. 8 (Effetti personali dei dipendenti)**

Si precisa che tra i beni oggetto dell'Assicurazione di cui alla presente sezione devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, esclusi preziosi e valori.

#### **Art. 9 (Garanzia portavalori)**

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:

1. il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

### Art. 15 (Esclusioni)

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di: Incendio, Esplosione anche nucleare, Scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasioni, occupazioni militari, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), Terrorismo o Sabotaggio, rivolte, insurrezioni, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità governativa od altra autorità;
- b) agevolati o commessi dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, ovvero:
  - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali dove i Beni si trovano od i locali con questi comunicanti;
  - da incaricati della sorveglianza dei Beni stessi o dei locali dove essi si trovano;
  - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati ai Beni da Incendio, Esplosione o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro;
- d) avvenuti in luoghi rimasti per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
- e) derivanti da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni.

### Art. 16 (Determinazione del danno)

L'ammontare del danno sarà dato dalla differenza tra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove, uguali, o in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che, determinato con lo stesso criterio, ne rimane dopo il sinistro.

## SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ELETTRONICA

### Art. 1 (Primo rischio assoluto e determinazione del danno)

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

### Art. 2 (Oggetto dell'assicurazione)

La Società indennizza, nel limite della somma assicurata alla relativa partita ed ai limiti d'indennizzo previsti nella sezione 7 i danni derivanti alle macchine, alle apparecchiature elettroniche, ai sistemi, agli impianti ed alle apparecchiature /o guasti originati da cause interne, quali, a titolo esemplificato e non limitativo: mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico per quanto eventualmente non coperto a termini dell'Art.10 della Sezione 3, errori di manovra, errata manipolazione, caduta accidentale.

### Art. 3 (Rischi esclusi e beni esclusi)

Ad integrazione di quanto già contrattualmente previsto come esclusioni all'Art. 2 Sezione 2, si intendono esclusi i danni:

- a) a tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
- b) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- c) attribuiti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente da fatto che la Società ne fosse a conoscenza;

Per "dati" s'intendono le informazioni leggibili da un sistema informatico, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi, dei dati contenuti in memorie operative di unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di sinistro la Compagnia indennizzerà i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, cancellazione od eliminazione.

Qualora la ricostituzione non sia necessaria o non avvenga entro 1 (un) anno dal Sinistro, saranno indennizzati i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato la Franchigia indicata nella Scheda.

In nessun caso la Compagnia risarcirà somme superiori a quelle indicate nella Scheda di Polizza.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente sezione si intendono assicurati anche:

- a) i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti;
- b) i maggiori costi sostenuti dal Contraente rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- c) i costi necessari effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

L'indennizzo sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

## **SEZIONE 6 - CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI**

### **Art. 1 (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)**

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, anche con le previsioni di cui alla Sovrintendenza delle Belle Arti per gli immobili sottoposti a vincolo, di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" nei limiti dei capitali assicurati in polizza e alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

In riferimento all'Art. 1907 C.C. il supplemento dell'indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

La garanzia del valore a nuovo" non si applica al contenuto non più utilizzato dall'Ente.

2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

3. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si

ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.

La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota.

E' condizione essenziale di questa garanzia che la Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza. Con un sottolimito del 15% della somma garantita è inoltre previsto l'indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato in conseguenza di un evento non escluso anche in assenza di danno materiale diretto indennizzabile (in franchigia e non).

La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dalla Contraente o dall'Assicurato con il limite indicato nella Sez. 7 di Polizza.

#### **Art. 5 (Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro)**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro e sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza. Sono compresi i residui rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza e si intende coperta nella forma a Primo Rischio Assoluto.

#### **Art. 6 (Ricollocamento impianti, macchinari ed attrezzature)**

La Società risarcisce le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare impianti, macchinari ed attrezzature (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare impianti, macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro sino alla concorrenza del limite previsto in polizza.

#### **Art. 7 (Oneri ai periti)**

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

#### **Art. 8 (Onorari Ingegneri, architetti e professionisti)**

La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di architetti, ingegneri e consulenti che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto o nominato per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessarie sostenute per il ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, giusta la tabella degli onorari dei loro ordini, ma con esclusione delle competenze e onorari per la preparazione di qualsiasi reclamo.

#### **Art. 9 (Cose di proprietà di Terzi/ assicurazione per conto di chi spetta)**

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.

L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

**Art. 18 (Forma delle comunicazioni)**

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite Posta Elettronica, etc... per il tramite del broker di cui all'art. 26 della Sezione 1

Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**SEZIONE 7 – SOMME ASSICURATE - LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**

<b>Beni assicurati</b>	<b>Somma Assicurata</b>
Fabbricati	€ 4.000.000,00
Contenuto	€ 35.000,00
Ricorso Terzi	€ 500.000,00
Furto	€ 15.000,00

<b>EVENTO</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	<b>FRANCHIGIA, SCOPERTO</b>
<b>SEZIONI 1 - 2</b>		
<b>Per sinistro, salvo limiti inferiori di seguito riportati</b>		
<b>Per ogni causa, salvo quanto diversamente previsto</b>		Euro 1.500,00
<b>Terremoto</b>	30% della somma assicurata per singolo fabbricato con il massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro/ anno	3% del valore del singolo fabbricato con il minimo di Euro 10.000,00
<b>Inondazione, alluvione allagamento</b>	30% della somma assicurata per singolo fabbricato con il massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro/ anno	Euro 10.000,00
<b>Sovraccarico da neve</b>	Euro 1.000.000,00 per sinistro/Anno	10% del valore danno con il minimo di Euro 10.000,00
<b>Eventi atmosferici</b>	80% della somma assicurata per singolo fabbricato	minimo di Euro 10.000,00
<b>Franamento, smottamento, bradisismo e cedimento terreno</b>	Euro 500.000,00 per sinistro/Anno	10% del danno con il minimo di Euro 10.000,00
<b>Fuoriuscita di acqua condotta</b>	Euro 100.000 per sinistro/anno	Euro 1.500,00
<b>Spese di ricerca e riparazione di rotture</b>	Euro 100.000 per sinistro/anno	Euro 1.500,00
<b>Eventi sociopolitici</b>	80 % della somma assicurata rispettivamente per ciascuna ubicazione	10% del danno con il minimo di Euro 1.000,00
<b>Terrorismo e sabotaggio</b>	30 % della somma assicurata rispettivamente per ciascuna ubicazione	10% del danno con il minimo di Euro 20.000,00

<b>SEZIONE 3</b>		
<b>Art. 2 - Furto, rapina e/o estorsione, furto con destrezza</b>	Euro 15.000,00	Scoperto 10% minimo Euro 1.500
<b>Art. 3 - Mezzi di chiusura non conformi / non attivi</b>	80% della somma assicurata	Scoperto 10% minimo Euro 1.500
<b>Garanzia portavalori</b>	Euro 5.000,00 per sinistro	Scoperto 10% minimo Euro 500,00
<b>Guasti cagionati dai ladri/Atti vandalici</b>	10% con minimo € 1.500	//
<b>Danni agli archivi</b>	Euro 5.000,00 per sinistro/anno	//
<b>Beni e manufatti in rame</b>	Escluso	//
<b>Beni presso mostre e fiere</b>	Euro 10.000,00 per sinistro/anno	Euro 500,00
<b>Furto con destrezza</b>	Euro 2.000,00 per sinistro con il massimo di Euro 10.000,00 per anno	Euro 500,00
<b>Effetti personali dipendenti/degenti</b>	Euro 5.000,00 per sinistro/anno	Euro 500,00
<b>Beni all'aperto</b>	Escluso	//
<b>Per quanto non diversamente previsto</b>		
<b>SEZIONE 5</b>		
<b>Elettronica</b>	€ 10.000,00	Scoperto 10% minimo Euro 500,00
<b>Beni a Impiego mobile</b>	Escluso	//
<b>Supporti di dati</b>	Escluso	//

**PARAMETRI DI CALCOLO DEL PREMIO**

<b>Partite soggette a tassazione</b>	<b>Capitali (in euro)</b>	<b>Tosso imponible (promille)</b>	<b>Premio imponible annuo</b>	<b>Premio Totale Imponible Annuo</b>
<b>1. Fabbricati Contenuto Ricorso Terzi</b>	€ 4.000.000,00 € 35.000,00 € 500.000,00	tc		2.550,00
<b>2 - Furto</b>	€ 15.000,00	tc		450,00

**COSTITUZIONE DEL PREMIO ANNUO LOTTO UNICO**

**3.000,00**

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

### I CONSIGLIERI

Prof. Nicola PAGANO *Nicola Pagano*

Sig. Luigi MARTULLI *Luigi Martulli*

Dott. Modesto PEDOTE *Modesto Pedote*

Sig.ra Maria Pia Teresa BIANCO *MPTB*

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Davide Pignatale)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Massimo Licci)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario dell'ASP certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 10 (dieci) giorni consecutivi a partire dal **09 LUG, 2019** che non risultano presentate contro la stessa opposizioni.

Castellana-Grotte, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. n. 15/2004, la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.